

CIA – AGRICOLTORI ITALIANI CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

MISURE DEL GOVERNO PER AFFRONTARE LA CRISI DI LIQUIDITA' DEL SISTEMA ECONOMICO

Gli interventi a sostegno della liquidità e delle risorse finanziarie delle imprese sono contenute:

- nel D.L. n. 18 del 27 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
- nel D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto salva Italia).

In particolare l'art. 56 del D.L. 18/2020 contiene una serie di agevolazioni per le aziende già indebitate al fine di spostare i termini delle obbligazioni per evitare l'inadempimento.

Le disposizioni che interessano le agevolazione per la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese sono contenute invece negli artt. 1 e 13 del Decreto Legge n. 23 dell' 8 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2020.

In via preliminare si fa presente questi ultimi non sono contributi a fondo perduto o contributi in conto capitale o in conto esercizio da parte dello Stato, ma si tratta di una garanzia prestata da Sace o dal Fondo di garanzia per le PMI nei confronti degli Istituti di Credito che avranno maggiore possibilità (in quanto garantiti) a concedere nuovi finanziamenti per affrontare le crisi di liquidità derivanti dall'attuale situazione di completo stallo del sistema economico.

A sua volta Sace ha una garanzia fornita dallo stato.

AZENDE CON INDEBITAMENTO GIA' ESISTENTE ALL'EPIDEMIA COVID 19

Art. 56 - D.L. 18 / 2020

Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid 19

1. Le misure di sostegno finanziario

Le imprese danneggiate dall'epidemia e che hanno esposizioni nei confronti del sistema bancario, possono avvalersi delle seguenti disposizioni:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere fino alla data del 29 febbraio 2020 e quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), non possono essere revocati neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipata senza lacuna formalità alla data del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. La restituzione dei prestiti deve avvenire con modalità che non risultino in ulteriori oneri per le parti;
- c) il pagamento della rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino la 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, in modo che non ci siano oneri per le banche e per le imprese. E' facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o solo del rimborso del capitale

2. I soggetti beneficiari

Possono accedere alle misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricompresi i lavoratori autonomi titolari di partita iva (professionisti e ditte individuali).

Per accedere alle misure l'impresa deve essere in bonis, ovvero non deve avere esposizioni debitorie classificate come deteriorate ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o da pagare solo parzialmente) da più di 90 giorni.

3. Modalità di accesso

L'impresa che intende accedere deve presentare una domanda alla propria banca / intermediario finanziario con l'autodichiarazione di trovarsi in via temporanea di carenza di liquidità a causa della diffusione dell'epidemia Covid 19.

AZENDE CON NECESSITA' DI FARE NUOVI FINANZIAMENTI

PER FAR FRONTE A CRISI DI LIQUIDITA' A CAUSA DELL'EPIDEMIA COVID 19

I - FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE

Art. 1 - D.L. 23 / 2020

SCHEMA DI SINTESI:

1. DOMANDA; L'impresa richiedente presenta domanda al proprio istituto di credito di fiducia per avere un finanziamento con garanzia dello stato (Sace);

2. VERIFICA: La banca verifica i criteri per essere ammessi al finanziamento con garanzia, valuta il merito creditizio, e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta sul portale online della Sace;
3. CODICE UNIVOCO: Sace processa la richiesta e al termine assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia controgarantita dallo stato;
4. EROGAZIONE: La banca eroga al richiedente il finanziamento con la garanzia Sace controgarantita dallo stato.

Per assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid 19, SACE concede fino al 31 dicembre 2020, garanzie a favore delle banche, istituzioni nazionali finanziarie nazionali e internazionali, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

E' previsto un impegno dello Stato a garanzia fino a 200 miliardi di euro a sostegno delle imprese, di cui 30 miliardi a supporto del PMI (che comprende imprese, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita iva).

1. Soggetti beneficiari:

- possono beneficiare della garanzia della Sace le imprese di qualsiasi dimensione.

Sono escluse le imprese:

- ✓ classificate alla data del 31.12.2019 come imprese in difficoltà, secondo la normativa comunitaria;
- ✓ che hanno esposizioni deteriorate alla data del 29.02.2020

Impegni che devono essere presi dalle imprese beneficiarie:

- ✓ non approvare, per se e per le società del gruppo, la distribuzione di dividendi o l'acquisto di azioni nel 2020;
- ✓ gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

Tipologia della garanzia:

La garanzia fornita da Sace è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito. Sulle obbligazioni SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

2. Finanziamenti ammissibili

Sono coperti da garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31.12.2020, di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore dei seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante da bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- Il doppio dei costi del personale relativi al 2019, come risultanti da bilancio ovvero dai dato certificato se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio

Impiego dei finanziamenti: Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Commissioni: devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Bnaca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia

3. Percentuali di copertura

La percentuale massima di garanzia è pari.

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi;
- 70% dell'importo del finanziamento per imprese con fatturato superiore a ,5 miliardi;

4. Commissioni di garanzia

- Per i finanziamenti alle PMI: 25 punti base il primo anno, 50 punti base il secondo e terzo anno, 100 punti base il quarto, quinto e sesto anno
- Per i finanziamenti a imprese diverse dalle PMI: 50 punti base il primo anno, 100 punti base il secondo e terzo anno, 200 punti base il quarto, quinto e sesto anno

5. Procedura per l'accesso alla garanzia

E' prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia a favore di imprese con dipendenti inferiore a 5.000 dipendenti in Italia e con ammontare di fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

II - FINANZIAMENTI GARANTITI FONDO CENTRALE GARANZIA PMI

Art. 13 - D.L. 23 / 2020

SCHEMA DI SINTESI:

1. **DOMANDA**: L'impresa richiedente presenta domanda al proprio istituto di credito di fiducia per avere un finanziamento con garanzia del Fondo centrale garanzia PMI;
2. **VERIFICA**: La banca verifica i criteri per essere ammessi al finanziamento con garanzia, e anche per i mini prestiti fino a 25.000 euro fa una valutazione del merito creditizio, e, in caso di esito positivo del processo di delibera, chiede la garanzia del fondo PMI;
3. **EROGAZIONE**: La banca eroga al richiedente il finanziamento con la garanzia Sace controgarantita dal Fondo di garanzia PMI.

L'art 13 del D.L. 23/2020 sostituisce l'art. 49 del precedente D.L. 18 /2020 "Decreto Cura Italia".

Fino al 31.12.2020 all'utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI si applicano le seguenti condizioni:

- a) La garanzia è concessa a titolo gratuito
- b) L'importo massimo garantito per ogni singola impresa è pari a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499
- c) Garanzia al 90% di ciascuna operazione finanziaria. L'importo della garanzia non può superare alternativamente:
 - Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali) per il 2019
 - Il 25% del fatturato del beneficiario il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario;
- d) In presenza di garanzia dei Confidi per le operazioni di cui al punto c) la garanzia può arrivare al 100%;
- e) Tali garanzie vengono concesse con modalità semplificate;
- f) In presenza di determinate condizioni le garanzie sono prestate anche alle imprese che in data successiva al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale o hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito o presentato un piano attestato
- g) Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghieri e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 euro, la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia sui finanziamenti;
- h) **MINI PRESTITI (lettera m):** previa autorizzazione della Commissione europea sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% i nuovi finanziamenti concessi da banche e istituti di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid 19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda della garanzia **e comunque non superiore a € 25.000,00.** Si ha nuovo finanziamento quando ad esito della concessione del finanziamento con garanzia, l'ammontare delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizione detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il tasso di interesse per i mini prestiti è pari al tasso rendistato aumentato dello 0,2%.
- i) Per i soggetti con ricavi non superiori a e 3.200.000,00 la cui attività è stata danneggiata dal Covid 19, come da dichiarazione autocertificata, la garanzia del fondo può essere integrata con ulteriore garanzia concessa da confidi sino a copertura del 100%.

Le disposizioni del presente art. 13 si applicano anche a favore delle garanzie prestate alle imprese agricole e di pesca (Il comma 11 del presente art. 13)

Marghera, 9 aprile 2020.

